



**Oggetto: ISCRIZIONE PART TIME – SOPRAVVENUTA
DECADENZA PER NUMERO ECCESSIVO DI CFU
CONSEGUITI – CONSEGUENZE IN TEMA DI TASSAZIONE.**

La studentessa ... Omissis ... si è iscritta al Corso di Laurea in Scienze Politiche nell'anno accademico 2009/10 ottenendo lo stato di studente part-time. L'8 novembre 2019 ha ricevuto una mail dalla segreteria Informa Studenti con cui le veniva comunicata la decadenza dalla condizione di part-time a partire dall'anno 2012/13 per aver superato esami nel biennio 2011/13 per un totale di 63 CFU contro i 60 consentiti per gli studenti part – time.

Come conseguenza le è stato richiesto il pagamento delle tasse arretrate. Revocato il part time, allo studente viene infatti attribuito di ufficio lo status di studente a tempo pieno con conseguente integrazione delle tasse.

L'ufficio ha riconosciuto l'avvenuta prescrizione quinquennale per gli anni fino al 2015, per le tasse degli anni successivi la studentessa ha dovuto provvedere all'integrazione.

La signora ... Omissis ..., che non ha concluso il corso di studi, chiede se tutto ciò corrisponda effettivamente alla normativa in vigore e se l'Università non fosse tenuta ad informarla tempestivamente dell'avvenuta decadenza, in modo da darle la possibilità di fare le proprie scelte (la signora ... Omissis ... è studentessa lavoratrice, afferma di non essere in condizione di studiare a tempo pieno, risulta ancora oggi iscritta al Corso di Laurea Triennale in questione).



Chiede inoltre se anche nei confronti degli studenti già laureati si sia proceduto nello stesso modo. Lamenta infine che ad alcune sue richieste via mail l'Università non abbia risposto tempestivamente.

L'Università ha proceduto in modo corretto e secondo la normativa vigente. Premesso che la studentessa è stata fino ad oggi iscritta per un numero di anni superiore a quello consentito per l'iscrizione al tempo parziale, il Manifesto degli studi 2012/13 prevede infatti:

3.2.1 L'acquisizione della qualifica di studente part-time comporta, per ogni anno di part-time, il prolungamento di un anno della durata normale del corso di studio in part-time. La qualifica può essere chiesta esclusivamente negli anni normali di corso.

In pratica la durata regolare del corso di studi può essere raddoppiata nel caso la richiesta sia rinnovata per tutti gli anni accademici (meglio, per ogni biennio).

*3.2.4 Perdita della qualifica di studente part-time. Lo studente part-time è tenuto ad acquisire in due anni accademici, entro la data di scadenza delle iscrizioni all'anno accademico successivo al biennio, non meno di 12 CFU o non più di 60 CFU. **Lo studente che acquisisca meno di 12 CFU o più di 60 CFU (...) perde la qualifica di part-time ed è tenuto ad integrare la quota dei contributi dai quali era stato esentato per i due anni accademici in questione.***

Lo studente che non consegue il titolo accademico entro gli anni accademici in cui ha ottenuto lo status di studente part-time, a partire dal successivo anno accademico ricade automaticamente nello status di studente full-time.

I requisiti per il mantenimento della qualifica di part-time sono dunque indicati in modo chiaro nel Manifesto Degli Studi, documento facilmente accessibile via web sul sito



dell'Università.

Gli studenti non devono fare altro che prendere visione delle disposizioni e l'amministrazione non è tenuta ad informarli, tanto meno singolarmente, delle conseguenze dei loro inadempimenti finalizzati al mantenimento dei benefici richiesti. Per questo, la signora Coppo a buon diritto non è stata informata del ritorno allo stato di studente a tempo pieno. L'Università del resto non poteva sapere, né era tenuta, se l'interessata avesse interesse o no a restare iscritta a tempo pieno.

Né era tenuta ad avvisare la studentessa sul fatto che, superato il tetto massimo di anni consentito, il ritorno allo stato di studente full-time era automatico.

Tutto era molto chiaro nel Manifesto degli Studi (di tutti gli anni accademici interessati).

La signora ... Omissis ... sostiene anche che, stando così le cose, l'Università non avrebbe dovuto accettare le sue domande di iscrizione a tempo parziale per gli anni successivi al 2012/13. Qui c'è indubbiamente un inadempimento da parte dell'amministrazione e la ragione che la signora ... Omissis ... afferma esserle stata addotta (la mancanza di un software idoneo ad individuare uno per uno gli studenti interessati) non è una giustificazione che possa essere opposta agli interessati.

Però questo inadempimento nel caso concreto non ha avuto conseguenze pratiche. Infatti:

- Per gli anni fino al 2014/15 le tasse sono comunque prescritte;
- Per gli anni successivi al 2014/15 l'iscrizione a tempo parziale non ha avuto efficacia né poteva averlo, essendo stato superato il numero di anni (sei, in questo caso) per i quali è consentita. Per tali anni dunque la signora ... Omissis ... era tenuta al pagamento delle tasse per intero.



- Resta il profilo lamentato dall'interessata: il mancato avviso da parte dell'amministrazione della decadenza dal "contratto" (come lo definisce il Manifesto degli Studi) relativo al part-time. Ma come si è detto doveva essere l'interessata ad interessarsi della propria situazione in base alle chiare disposizioni applicabili.

Sugli altri punti: quello che qui si deve esaminare è se nei confronti della signora ... Omissis ... le regole siano state seguite, e come si è visto è così. Non c'è nessun motivo per pensare che in altri casi si sia proceduto diversamente e dunque che l'interessata sia stata trattata in maniera discriminatoria. Non c'è nessuno spazio per un accertamento del genere non risultando agli atti nessuno spunto in tal senso.

Infine: la tempestività nella risposta o anche l'omessa risposta alle mail della signora ... Omissis ... non ha provocato nessun danno dato che poi il contatto con l'amministrazione c'è stato ed ha portato ad un totale chiarimento delle rispettive tesi.

Per queste ragioni, si ritiene che le lamentele della signora ... Omissis ... non possono essere accolte.

IL GARANTE

Sergio Materia